TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. in liquidazione

Corso Marche n. 79

10146 Torino

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX ART. 6 D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE

SEZIONE V

REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 25UNDECIES E REATI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE DI CUI ALL'ART. 25SEPTIESDECIES E ALL'ART. 25OCTIESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Revisione 5 – 2026

Approvata con Determina del Liquidatore n. 32 del 24/07/2026

INDICE

1. Premessa

2. Funzione, destinatari e obiettivi della presente Parte Speciale

3. I reati previsti dall'art. 25undecies D.Lgs. n. 231/2001

3.1 Disciplina delle acque di cui al D.Lgs. n. 152/2006

3.2 Disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006

3.3 Disciplina delle emissioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006

3.4 Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge n. 549/1993

3.5 Reati a tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette

3.6 Delitti ambientali introdotti con la Legge n. 68/2015

4. I reati previsti dall'art. 25septiesdecies e dall'art. 25octiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

5. Aree, attivita' e processi aziendali di T.N.E. S.p.A. in liquidazione esposti al rischio

6. Principi e regole generali

7. Organizzazione aziendale di T.N.E. S.p.A. in liquidazione

8. Procedure gestionali e/o protocolli ambientali adottati da T.N.E. S.p.A. in liquidazione

9. Principi generali di comportamento

10. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare

11. Le funzioni e le attivita' di controllo dell'Organismo di Vigilanza

1. Premessa

La presente Sezione del Modello e' finalizzata a prevenire la commissione di reati ambientali nell'esercizio dell'attivita' di TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. (di seguito T.N.E. S.p.A.). Tali reati sono previsti dall'articolo 25undecies del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito Decreto), introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 in attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della Direttiva 2009/123/CE, entrato in vigore il 16 agosto 2011 e da ultimo modificato con Legge 22 maggio 2015 n. 68 introduttiva dei c.d. "ecoreati".

Con delibera assembleare del 23 dicembre 2025, iscritta nel Registro delle Imprese in data 29 dicembre 2025, TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. e' stata posta in liquidazione volontaria ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile. Il Liquidatore, nella persona del Dott. Davide Barberis, ha assunto la gestione della fase liquidatoria. I rischi ambientali connessi agli asset immobiliari di proprieta' della Societa', in particolare la presenza di manufatti contenenti amianto, le passivita' ambientali accertate e gli obblighi di bonifica in corso, permangono integralmente durante la fase di liquidazione. Le attivita' di dismissione, trasferimento e cessione degli immobili rendono tali rischi particolarmente rilevanti, poiche' il trasferimento a terzi di aree con passivita' ambientali note senza preventiva comunicazione alle autorita' competenti e senza adeguata disclosure all'acquirente puo' configurare reato ai sensi dell'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Il Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) deve pertanto essere mantenuto attivo e aggiornato per tutta la durata della liquidazione.

In seguito ai risultati delle periodiche attivita' di monitoraggio effettuate dagli organi competenti e dall'OdV si procedera', qualora se ne renda necessario, all'implementazione della presente Sezione di Parte Speciale.

2. Funzione, destinatari e obiettivi della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione si rivolge al Liquidatore, agli eventuali lavoratori ancora in forza, ai consulenti e ai collaboratori della fase di liquidazione, nonche' a tutti coloro che, anche in virtu' di vincoli contrattuali (appaltatori, consulenti, professionisti tecnici, ecc.), intrattengono rapporti con T.N.E. S.p.A. in liquidazione inerenti a profili di gestione ambientale.

La presente Parte Speciale si pone l'obiettivo di far si' che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle diverse competenze e per le parti agli stessi riferibili, adottino, con riferimento al tema ambientale, regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) al fine di prevenire la commissione di reati rilevanti ex art. 25undecies del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale si pone lo scopo di: indicare "regole di comportamento" e/o procedure che tutti i destinatari del Modello siano tenuti a osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso; fornire all'OdV e alle funzioni che con lo stesso collaborano gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

3. I reati previsti dall'art. 25undecies D.Lgs. n. 231/2001

Mediante l'introduzione dell'art. 25undecies nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001 il Legislatore ha esteso la responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche anche a numerose fattispecie in materia di tutela dell'ambiente, individuando come reati presupposto alcune ipotesi previste nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale, c.d. Testo Unico Ambientale), nel Codice penale e in altri provvedimenti legislativi.

In considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela dell'ambiente, connotata da notevole complessita' tecnica e da frequenti rinvii a differenti provvedimenti legislativi di matrice nazionale e/o eurounitaria, si riporta di seguito una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti in base al Decreto, con l'indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo ed esclusione delle fattispecie la cui irrilevanza ai sensi della presente Parte Speciale risulta di immediata evidenza.

3.1 Disciplina delle acque di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale)

L'articolo 25undecies del Decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune delle ipotesi contravvenzionali previste dall'art. 137 T.U.A. e in particolare:

a) art. 137 co. 3 T.U.A.: scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o di quelle imposte dall'Autorita' competente (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

b) art. 137 co. 5 primo periodo T.U.A.: superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ovvero

superamento dei limiti piu' restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dall'Autorita' d'ambito competente (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

c) art. 137 co. 13 T.U.A.: violazione dei divieti assoluti di scarico nelle acque del mare di sostanze e/o materiali inquinanti da parte di navi o aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

d) art. 137 co. 2 T.U.A.: apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza dell'autorizzazione ovvero continuazione di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi);

e) art. 137 co. 5 secondo periodo T.U.A.: superamento dei valori limite per le sostanze di cui alla tabella 5, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi);

f) art. 137 co. 11 T.U.A.: violazione dei divieti di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 T.U.A. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi).

3.2 Disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale)

L'articolo 25undecies del Decreto prevede, con riferimento all'art. 256 T.U.A., le seguenti ipotesi:

a) art. 256 co. 1 lett. a T.U.A.: svolgimento di attivita' connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 D.Lgs. n. 152/2006 (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);

b) art. 256 co. 6 primo periodo T.U.A.: deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, co. 1 lett. b) T.U.A. (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);

c) art. 256 co. 1 lett. b T.U.A.: svolgimento di attivita' connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

d) art. 256 co. 3 primo periodo T.U.A.: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

e) art. 256 co. 5 T.U.A.: attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del disposto dell'art. 187 T.U.A. (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

f) art. 256 co. 3 secondo periodo T.U.A.: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi);

g) art. 256 co. 4 T.U.A.: inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attivita' concernenti i rifiuti, delle prescrizioni richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria ridotta della meta' rispetto alle ipotesi dei commi 1 e 3).

Con riferimento all'art. 257 T.U.A.: il primo comma punisce l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere alla bonifica del sito in conformita' al progetto approvato ai sensi dell'art. 242 T.U.A., nonche' l'omessa comunicazione immediata alle autorita' competenti in caso di evento potenzialmente contaminante (sanzione pecuniaria fino a 250 quote). Il secondo comma punisce le medesime condotte quando l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

Con riferimento all'art. 258 co. 4 T.U.A.: la norma punisce chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

Con riferimento all'art. 259 T.U.A.: la norma sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento CEE n. 1013/2006 (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

Ai sensi dell'art. 25undecies co. 8 D.Lgs. n. 231/2001, se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16 co. 3 D.Lgs. n. 231/2001.

Con riferimento all'art. 260bis T.U.A.: la norma punisce la predisposizione di certificati di analisi di rifiuti recanti false indicazioni nell'ambito del sistema di tracciabilita' dei rifiuti (RENTRI, istituito ai sensi del D.M. 4 agosto 2022 in attuazione del D.Lgs. n. 116/2020, che ha sostituito il previgente sistema SISTRI), nonche' il trasporto di rifiuti pericolosi senza la prescritta documentazione di accompagnamento o con documentazione falsa (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote).

3.3 Disciplina delle emissioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale)

L'art. 25undecies del Decreto include tra i reati-presupposto la fattispecie di cui all'art. 279 co. 5 T.U.A., che sanziona le emissioni in atmosfera che superino i valori limite fissati ovvero violino le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, causando il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

3.4 Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge 28 dicembre 1993 n. 549

La Legge n. 549/1993 vieta la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive per lo strato di ozono. Le violazioni di tale disciplina rilevanti ai sensi dell'art. 25undecies del Decreto comportano una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

3.5 Reati a tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette

Art. 727bis c.p.: la norma sanziona, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

Art. 733bis c.p.: la norma sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga o deteriori in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

3.6 Delitti ambientali introdotti con la Legge 22 maggio 2015 n. 68

La Legge n. 68/2015 ha introdotto nel Codice penale il Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente", comprendente una serie di fattispecie delittuose che integrano i reati-presupposto di cui all'art. 25undecies del Decreto. Con riferimento ad alcune delle fattispecie di seguito elencate non si ravvisa un rischio significativo per T.N.E. S.p.A. in liquidazione, in particolare con riguardo agli artt. 452sexies e 452octies c.p.; nondimeno, si e' ritenuto opportuno illustrarle per completezza formativa e in ragione di eventuali possibili interferenze con altre fattispecie rilevanti.

3.6.1 Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di

porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversita' anche agraria, della flora o della fauna. La condotta e' sanzionata a titolo di dolo generico e configurabile anche a titolo di dolo eventuale (sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto).

3.6.2 Disastro ambientale (art. 452quater c.p.)

La norma sanziona, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale. Il secondo comma specifica che costituiscono "disastro ambientale", alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto).

3.6.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinquies c.p.)

La norma prevede che, se taluno dei fatti di cui agli artt. 452bis e 452quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo (sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote).

3.6.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' (art. 452sexies c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. Il secondo e il terzo comma prevedono un aumento delle pene nel caso di pericolo di

compromissione delle matrici ambientali ovvero di pericolo per la vita e l'incolumita' delle persone (sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote). Tale fattispecie non presenta un rischio significativo per T.N.E. S.p.A. in liquidazione.

3.6.5 Circostanze aggravanti (art. 452octies c.p.)

La norma prevede un aumento delle pene comminate dall'art. 416 c.p. nel caso in cui l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali di cui al Titolo VI-bis c.p., nonche' analogo aumento relativamente all'associazione di tipo mafioso ex art. 416bis c.p. finalizzata a commettere tali delitti o ad acquisire la gestione di attivita' in materia ambientale. Tale fattispecie non presenta un rischio significativo per T.N.E. S.p.A. in liquidazione (sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote).

Si rappresenta che il D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto, con riguardo alle fattispecie ambientali rilevanti quali reati-presupposto, che la responsabilita' della Societa' possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Le nozioni di interesse e vantaggio, con riferimento ai reati colposi in materia ambientale, sono state interpretate in senso oggettivo dalla giurisprudenza: la responsabilita' dell'Ente ricorre quando il reato sia connesso a un risparmio di costi riconducibile alla politica di impresa (Trib. Trani, Sez. dist. Molfetta, 11 gennaio 2010; cfr. altresi' Linee Guida Confindustria).

4. I reati previsti dall'art. 25septiesdecies e dall'art. 25octiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto nel Codice penale il Titolo VIII-bis "Dei delitti contro il patrimonio culturale" (artt. 518bis-518undevicies c.p.). L'art. 3, comma 1, della medesima Legge ha contestualmente introdotto nell'art. 25septiesdecies e nell'art. 25octiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 numerose fattispecie a tutela del patrimonio culturale quali reati-presupposto della responsabilita' amministrativa degli enti.

Con riferimento all'attivita' di T.N.E. S.p.A. in liquidazione, caratterizzata dalla gestione e dismissione di aree immobiliari gia' destinate ad uso industriale (ex area FIAT Mirafiori e Area Campo Volo di Collegno), il rischio di commissione delle fattispecie di cui agli artt. 25septiesdecies e 25octiesdecies risulta residuale, non trattandosi di un ente la cui attivita' sia connessa alla gestione o al commercio di beni culturali. Nondimeno, per completezza di trattazione, si riportano di seguito le principali fattispecie rilevanti.

L'art. 25septiesdecies del Decreto include tra i reati-presupposto, tra l'altro: art. 518novies c.p. (violazioni in materia di alienazione di beni culturali, sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote); art. 518ter c.p. (appropriazione indebita di beni culturali, sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote); art. 518decies c.p. (importazione illecita di beni culturali, sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote); art. 518undecies c.p. (uscita o esportazione illecite di beni culturali, sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote); art. 518duodecies c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote); art. 518quaterdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte, sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote); art. 518bis c.p. (furto di beni culturali, sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote); art. 518quater c.p. (ricettazione di beni culturali, sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote); art. 518octies c.p. (falsificazione in

scrittura privata relativa a beni culturali, sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote).

L'art. 25octiesdecies del Decreto include tra i reati-presupposto: art. 518sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali: sostituzione o trasferimento di beni culturali provenienti da delitto non colposo al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote); art. 518terdecies c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, fuori dai casi previsti dall'art. 285 c.p., sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote).

5. Aree, attivita' e processi aziendali di T.N.E. S.p.A. in liquidazione esposti al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25undecies del Decreto

A seguito della delibera di liquidazione del 23 dicembre 2025, T.N.E. S.p.A. in liquidazione ha quale esclusiva finalita' operativa la dismissione e il trasferimento degli asset immobiliari di proprieta', con conseguente estinzione della Societa'. Le attivita' di riqualificazione e valorizzazione delle aree di proprieta', che costituivano la mission della Societa' nella fase di ordinaria operativita', non sono piu' perseguite, ad eccezione della esecuzione delle Opere di Urbanizzazione di Fase attuativa I dell‟"Ambito 16.34 Mirafiori-A" di Torino, oggetto di impegno contrattuale con il Politecnico di Torino.

Le aree di proprieta' della Societa', il Compendio Immobiliare T.N.E., sono rappresentate dalla Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 16.34 Mirafiori-A" ubicata in corso Settembrini a Torino (ex area industriale dismessa, gia' facente parte dello stabilimento FIAT di Mirafiori) e dall'Area Campo Volo di Collegno (TO), adibita ad attivita' aeroportuale attualmente gestita in precario dall'associazione Aereo Club Torino.

T.N.E. S.p.A. in liquidazione ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) che viene mantenuto attivo durante la fase di liquidazione al fine di assicurare il rispetto degli obblighi normativi in materia ambientale relativi agli asset immobiliari fino al completamento della loro cessione. Il S.G.A. e' stato sviluppato previa analisi ambientale iniziale condotta tenendo conto delle indagini ambientali effettuate dalla parte venditrice in contraddittorio con T.N.E. S.p.A. e da indagini integrative autonomamente condotte dalla Societa', volte all'individuazione di specifiche problematiche ambientali.

Dall'analisi ambientale, di cui al capitolo 3 del S.G.A. che qui si richiama, sono emerse le seguenti potenziali problematiche ambientali afferenti alle precedenti attivita' industriali svolte dalla parte venditrice:

a) mancato rispetto degli obblighi di manutenzione di manufatti contenenti amianto di cui al D.M. 6 settembre 1994;

b) realizzazione di interventi di manutenzione o demolizione su fabbricati interessati dalla presenza di manufatti contenenti amianto senza preventiva gestione degli stessi ai sensi dell'art. 256 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c) esecuzione di attivita' in corrispondenza del suolo e del sottosuolo in aree interessate da situazioni di contaminazione in assenza di progetti di bonifica approvati, o con gestione non corretta dei materiali di scavo, ovvero in presenza di progetti di bonifica approvati senza rispettarne le relative prescrizioni;

d) cessione a terzi di aree interessate da passivita' ambientali afferenti agli immobili e al sottosuolo senza preventiva segnalazione delle passivita' note, degli eventuali procedimenti amministrativi in corso e degli atti amministrativi conclusi inerenti alla bonifica/messa in sicurezza e delle prescrizioni in essi contenute.

Con specifico riguardo alla fase di liquidazione, il rischio di cui al punto d) assume carattere prioritario. Il trasferimento a terzi, anche a titolo oneroso, delle aree immobiliari di proprieta' senza adeguata disclosure delle passivita' ambientali accertate e dei procedimenti di bonifica in corso puo' configurare la fattispecie di omessa comunicazione di cui all'art. 257 co. 1 secondo periodo T.U.A. Analogamente, l'omesso rispetto degli obblighi di bonifica nelle more della cessione puo' integrare la fattispecie di cui all'art. 257 co. 1 primo periodo T.U.A. Tali rischi permangono per tutta la durata della liquidazione e fino al completamento della cessione degli asset.

L'analisi ambientale e' stata parallelamente confermata mediante un'ulteriore attivita' di mappatura consistita in interviste rivolte al soggetto incaricato della gestione ambientale e al consulente esterno, da tempo incaricato di ausiliare la Societa' nella gestione degli adempimenti ambientali, nonche' mediante l'acquisizione e l'analisi della documentazione relativa alla tematica in oggetto.

6. Principi e regole generali

Lo svolgimento delle attivita' aziendali nelle aree sensibili come sopra individuate (c.d. operazioni sensibili) deve avvenire in piena conformita' alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonche' alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione di reati rilevanti ai sensi dell'art. 25undecies del Decreto.

In linea generale il sistema di organizzazione della Societa' deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle diverse funzioni, con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilita'. Tale sistema fa capo al Liquidatore, quale organo titolare in via esclusiva dei poteri di gestione e rappresentanza della Societa' nella fase di liquidazione.

7. Organizzazione aziendale di T.N.E. S.p.A. in liquidazione

Con riferimento alla disciplina e agli adempimenti in tema di tutela ambientale di cui alla presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione, nell'ambito di T.N.E. S.p.A. in liquidazione le competenze e le conseguenti responsabilita' in materia di ecologia, protezione dell'ambiente esterno e del territorio sono attribuite in via esclusiva al Liquidatore.

Il Liquidatore, nell'espletamento delle sue funzioni in campo ambientale, si avvale, come previsto dal Capitolo 6, paragrafo 6.1.1 del Sistema di Gestione Ambientale che qui si richiama, del supporto del soggetto incaricato della gestione ambientale (di seguito "Responsabile Tecnico"), cui sono affidate le funzioni di attuazione del Sistema di Gestione Ambientale e di coordinamento e controllo di tutte le attivita' che possano interessare i materiali contenenti amianto, come previsto dal D.M. 6 settembre 1994. Nella fase di liquidazione il Responsabile Tecnico opera nel ruolo di Responsabile Unico di Progetto (ove necessario in relazione alle attivita' edilizie e dei contratti pubblici previsti durante la liquidazione) ed anche nel ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile Tecnico e' coadiuvato nello svolgimento delle attivita' sopra individuate dal Consulente esterno in qualita' di ausiliario.

8. Procedure gestionali e/o protocolli ambientali adottati da T.N.E. S.p.A. in liquidazione

Ai fini di una corretta e costante attuazione dei principi e delle regole enunciate, rispettivamente, nel Codice Etico e nel Modello devono essere osservate, da parte di tutti i destinatari del Modello della Societa', le procedure gestionali e i protocolli ambientali previsti dal Sistema di Gestione Ambientale, che viene mantenuto attivo durante la fase di liquidazione.

Le procedure gestionali consentono di dare specifica attuazione a quanto previsto e disciplinato dal "Programma di controllo e scadenziario inerente le passivita' ambientali", redatto e aggiornato periodicamente a cura del Responsabile Tecnico, facente parte del "Fascicolo Tecnico per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale". Nella fase di liquidazione tale programma deve essere aggiornato in modo da riflettere le scadenze e gli adempimenti rilevanti in relazione alla dismissione degli asset immobiliari, ivi inclusi gli obblighi di bonifica e le prescrizioni delle autorita' competenti.

Il "Fascicolo Tecnico per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale" contiene i documenti attraverso cui la Societa' esercita operativamente la propria politica ambientale. Esso e' conservato in forma scritta sia su supporto cartaceo che informatico ed e' disponibile per la consultazione presso la sede della Societa'.

Il "Fascicolo Tecnico per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale" contiene inoltre i seguenti documenti: "Registro interventi di risanamento ambientale eseguiti", nel quale si riportano le informazioni utili a identificare le attivita' di bonifica ambientale svolte; "Procedure gestionali previste per l'attuazione di adempimenti e prescrizioni", raccolta di specifiche procedure gestionali che devono essere tenute in considerazione durante lo svolgimento delle attivita' riguardanti la risoluzione di aspetti ambientali. Il Fascicolo viene aggiornato periodicamente a cura del Responsabile Tecnico.

Con riferimento al Sistema di Gestione Ambientale rilevano, ai fini della tutela preventiva dal rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, i protocolli ambientali correlati alle prescrizioni e agli adempimenti derivanti da: "Obblighi di manutenzione di manufatti contenenti amianto di cui al D.M. 6 settembre 1994"; "Rispetto delle procedure di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i."; "Adempimenti di risanamento ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006"; "Prescrizioni in materia ambientale afferenti la dismissione delle aree" (dettate da specifiche determinazioni emanate dagli enti preposti in materia ambientale).

I protocolli e le procedure sono soggetti a periodico aggiornamento, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, a opera del Responsabile Tecnico coadiuvato dal Consulente esterno in qualita' di ausiliario. L'aggiornamento e' da effettuarsi in caso di variazioni normative intercorse, di prescrizioni di tipo legale o di esigenze organizzative connesse alla fase di liquidazione.

Con riferimento ai manufatti contenenti amianto, si richiamano nella presente Sezione anche i documenti che danno evidenza degli adempimenti disciplinati dal D.M. 6 settembre 1994, previsti nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e in particolare: "Mappatura dei materiali contenenti amianto", che indica tutti i manufatti contenenti amianto presenti nelle aree di proprieta' della Societa'; "Lista dei controlli propedeutici all'autorizzazione di interventi di bonifica da amianto", che disciplina le verifiche attraverso cui il Responsabile Tecnico autorizza le attivita' di manutenzione presso gli immobili di proprieta'; "Modello di comunicazione presenza amianto", documento informativo da sottoscriversi da parte delle imprese che operano all'interno del sito; "Lista di controllo adempimenti in materia di sicurezza per interventi di bonifica amianto"; "Registro interventi di bonifica amianto effettuati"; "Piano di monitoraggio relativo ai manufatti contenenti amianto", che disciplina la pianificazione delle attivita' di controllo e verifica dello stato di conservazione delle componenti edilizie con presenza di amianto.

Tali documenti fanno parte integrante del Fascicolo Tecnico di attuazione del Sistema di Gestione Ambientale e potranno essere aggiornati dal Responsabile Tecnico nel caso di nuove evidenze circa la presenza di manufatti contenenti amianto ovvero qualora gli esiti dei monitoraggi lo rendano necessario.

E' prevista altresi' l'eventuale applicazione di "istruzioni operative" sotto forma di ordini di servizio, aventi natura applicativa delle procedure gestionali e/o protocolli ambientali sopra evidenziati, la cui adozione, comunicazione, tenuta e cura sara' a opera del Liquidatore e/o del Responsabile Tecnico in relazione alle proprie responsabilita' e funzioni.

Qualsiasi aggiornamento del S.G.A. disposto dal Responsabile Tecnico ovvero emanazione di "istruzioni operative" dovra' essere tempestivamente comunicato all'OdV con copia al Liquidatore. Resta impregiudicata ogni possibilita' di implementazione che nasca in seguito a specifiche segnalazioni formulate dall'OdV.

9. Principi generali di comportamento

In via generale i destinatari del presente Modello sono tenuti a garantire il rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste dal medesimo nonche' delle eventuali istruzioni operative di futura emanazione, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile alla propria qualita' e competenza, e in particolare non devono:

a) violare i principi dettati dal Codice Etico nonche' le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale);

b) violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento a quella in tema di gestione dei rifiuti;

c) violare le prescrizioni dettate da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalle disposizioni di legge vigenti inerenti alla disciplina ambientale, delle prescrizioni dell'Autorita' di vigilanza;

d) violare le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in relazione al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (RENTRI, istituito ai sensi del D.M. 4 agosto 2022 in attuazione del D.Lgs. n. 116/2020);

e) porre in essere, partecipare ovvero dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;

f) omettere di verificare i requisiti di idoneita' e professionalita' dei soggetti cui sono affidati incarichi inerenti alla materia ambientale;

g) omettere di vigilare sull'operato di cui al punto precedente;

h) privilegiare soluzioni che non tengano conto della piu' rigorosa applicazione della normativa di settore nel caso di contrasti interpretativi e in assenza di adeguati supporti da parte degli organi competenti e/o di pareri pro veritate da parte di professionisti qualificati.

I destinatari, con riferimento alle attivita' oggetto di appalto affidate a terzi nell'ambito della fase di liquidazione (attivita' manutentive, interventi di

bonifica, decommissioning degli impianti), devono assicurare il puntuale rispetto delle norme di settore relative alla gestione dell'ambiente e di ogni altra norma la cui mancata osservanza potrebbe produrre influenze negative sulle matrici ambientali, attraverso il rispetto delle clausole contrattuali.

T.N.E. S.p.A. in liquidazione deve, anche mediante l'ausilio del Responsabile Tecnico e del Consulente Tecnico Ambientale esterno, provvedere ad aggiornare costantemente il Sistema di Gestione Ambientale con l'individuazione delle problematiche di natura ambientale che dovessero emergere in relazione alla peculiarita' delle attivita' di dismissione e trasferimento degli asset immobiliari nella fase di liquidazione, assicurando il puntuale rispetto della normativa di settore e il monitoraggio e controllo delle misure adottate.

Le inosservanze degli obblighi, dei protocolli, delle procedure o delle disposizioni organizzative emanate cosi' come richiamate dal presente Modello vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari, come previsto nell'apposita Sezione di cui alla Parte Generale del Modello.

10. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare

Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente Modello, viene garantito un periodico monitoraggio sullo stato di attuazione da parte del Responsabile Tecnico, quale soggetto ritenuto piu' idoneo e qualificato per assicurare i dovuti coordinamenti tra i vari soggetti e le funzioni interessate.

Il Responsabile Tecnico deve garantire adeguati flussi informativi periodici (report trimestrale) nei confronti dell'OdV e del Liquidatore, con particolare riferimento alla puntuale osservanza delle procedure/protocolli e delle istruzioni emanate per assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e comunque in ossequio a quanto previsto dal S.G.A.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che possano compromettere l'applicazione e l'attuazione del sistema, qualora siano scoperte violazioni delle norme relative alla materia ambientale ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' tali da compromettere l'adozione dei protocolli e/o delle procedure nell'ambito del S.G.A., sara' obbligo del Responsabile Tecnico fornire immediata segnalazione all'OdV e al Liquidatore, proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale nonche' quali destinatari del S.G.A., dei protocolli ambientali e/o delle procedure gestionali, nonche' di istruzioni operative ove previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti. Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Codice disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

11. Le funzioni e le attivita' di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Parte Generale del Modello.

Dovranno in ogni caso venire segnalate tempestivamente all'OdV da parte del Liquidatore nonche' del soggetto responsabile degli adempimenti ambientali (Responsabile Tecnico):

a) gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale;

b) l'instaurazione di procedimenti di natura amministrativa e/o penale per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall'art. 25undecies del Decreto dai quali emerga una violazione del Modello e/o della presente Sezione e/o un rischio di condanna per la Societa' per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;

c) eventuale tenuta di comportamenti tali da compromettere i requisiti di tutela ambientale, conformemente al quadro normativo vigente e alle misure di prevenzione previste dal S.G.A.;

d) eventi che possono comportare il rischio di integrazione di uno dei reati previsti dall'art. 25undecies del Decreto;

e) ogni evento di natura incidentale suscettibile di creare un pericolo concreto ovvero un danno alle matrici ambientali, con relative indicazioni in ordine alle misure di emergenza gia' adottate o in via di adozione;

f) ogni circostanza rilevante ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione e disclosure in materia ambientale connessa alla dismissione e al trasferimento degli asset immobiliari, ivi incluse le informazioni relative alle passivita' ambientali accertate e ai procedimenti di bonifica in corso ai sensi dell'art. 257 T.U.A.